



Capitolato speciale d'oneri

OGGETTO	<i>Lotto 1 – Copertura assicurativa All Risks Patrimonio Immobiliare – Mobiliare – Elettronica</i>
STAZIONE APPALTANTE	<i>Città Metropolitana di Genova Sede Legale: Piazzale Mazzini, 2 16122 – GENOVA (GE) C.F. 80007350103</i>
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	<i>Dott. Francesco Scriva</i>
CENTRALE DI COMMITTENZA	<i>Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana</i>
RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA	<i>Dott. Stefano Semorile</i>
DEFINIZIONI	
Apparecchiature ad impiego mobile:	<i>Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente.</i>

DEFINIZIONI	
Apparecchiature elettroniche:	<p>Qualunque dispositivo alimentato elettricamente, anche se installato su automezzi, impiegato per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato o dal medesimo è soggetto a controllo quali, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, tubi e valvole; • sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, telefoni anche cellulari, sistemi antifurto e di allarme in generale, conduttori esterni ed altre macchine e strumenti elettronici in uso all'assicurato, anche se di proprietà di terzi, ivi comprese le reti di telecomunicazioni interne nelle loro componenti hardware; • altre apparecchiature specifiche per l'esercizio dell'attività istituzionale, compresi gli apparecchi ad impiego mobile.
Assicurato:	Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione.
Autocombustione:	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Automezzi:	Autovetture, motocicli, autocarri e motocarri in dotazione alla Contraente ovunque situati, sottotetto o all'aperto, nelle ubicazioni e nell'ambito delle pertinenze della Contraente.
Cedimento:	Ogni spostamento o deformazione irreversibile di una struttura, di un elemento strutturale o di un terreno rispetto ad un assetto originario a causa di un'azione esterna
Comunicazioni:	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telefax, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione.
Connessioni ed infrastrutture:	Recinzioni, piazzali e strade, fognature e cunicoli esterni ai fabbricati, raccordi ferroviari e stradali, insegne, cancelli, comprese relative fondazioni e basamenti.

DEFINIZIONI	
Contenuto e beni differenti dai fabbricati:	<p><i>A titolo esemplificativo e non limitativo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Beni mobili in genere. • Apparecchiature, attrezzature e macchinari come definite alla voce “Macchine” del presente articolo. • Apparecchiature e sistemi elettronici come definiti alla voce “Apparecchiature elettroniche” del presente articolo ed attrezzature in genere non al servizio dei fabbricati come definite nelle corrispondenti voci del presente articolo. • Mobilio, arredi, arredi sacri, oggetti di ornamento, tappeti, il tutto anche d’antiquariato. • Distributori automatici di cibi e bevande, materiale di consumo e merci. • Macchine d’ufficio, attrezzature antinfortunistiche, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, ventilatori, umidificatori, registri, stampati, cancelleria, campionari, materiale didattico, armadi di sicurezza, casseforti. • Indumenti ed altri oggetti personali (con esclusione dei veicoli immatricolati al P.R.A.), di normale uso, di proprietà dei dipendenti e/o collaboratori e/o visitatori. • Merci e materie prime in genere, materiale occorrente per l’attività dell’assicurato, presidi e dispositivi sanitari di sicurezza, ingredienti di lavorazione, semilavorati, imballaggi, recipienti, derrate alimentari. • Archivi cartacei e informatici, documenti, disegni, registri, referti, immagini, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, software e programmi informatici; clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. • Mezzi di traino e trasporto. Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell’Assicurato. • Apparecchiature tecniche ad impiego mobile. • Combustibili, lubrificanti, infiammabili, merci speciali, gas tecnici, materiali tossici nocivi inquinanti, residui di lavorazione, rifiuti urbani e speciali. <p><i>Quant’altro, anche se non specificatamente elencato, normalmente pertinente e necessario all’esercizio di tutte le attività gestite e i servizi forniti dal Contraente, che non rientri nella definizione di “Fabbricati”. Il tutto anche se all’aperto se per sua naturale destinazione e comunque durante le operazioni di carico e scarico.</i></p>

DEFINIZIONI	
Contraente:	<i>Il soggetto che stipula l'Assicurazione.</i>
Danno:	<i>Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.</i>
Dati:	<i>Insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.</i>
Dipendenti:	<p><i>Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza, inclusi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza;</i> <i>• quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato;</i> <i>• quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti alla sicurezza e alla salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato;</i> <p><i>sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.</i></p>
Esplosivi:	<p><i>Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:</i></p> <p><i>a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;</i></p> <p><i>b) per azione meccanica o termica esplodono;</i></p> <p><i>e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.</i></p>

DEFINIZIONI	
Fabbricato:	<p><i>A titolo esemplificativo e non limitativo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>L'intera costruzione edile nonché le sue pertinenze (centrale termica, box, recinzioni, tettoie, passaggi coperti, minori dipendenze e simili, strade e piazzali), compresi fissi, infissi, lastre, vetrate ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione come tensostrutture, serre, parchi e giardini in genere, palloni geodetici, pressostatici, tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, armadi a muro e boiserie omenoni e simili, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e statue e ciò che rappresenta valore artistico.</i> • <i>Opere murarie e di finitura in generale, salvo che non siano naturale completamento di singole macchine od apparecchi.</i> • <i>Fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione o riparazione.</i> • <i>Le addizioni e le migliorie apportate ai locali anche se il Contraente non ne è il proprietario.</i> • <i>Nella valorizzazione sono compresi i costi per connessioni, infrastrutture, spese progettazione, direzione lavori, calcolo e collaudo, scavi, contributi per il rilascio della concessione edilizia, opere di urbanizzazione ed ogni altra imposta o tassa stabilita da leggi e/o disposizioni. Rientrano nella voce "Fabbricati" anche giardini e parchi e quanto possa trovarsi in tali aree e rientri nell'ambito dell'arredo di pertinenza pubblica.</i> • <i>Fabbricati di interesse storico od artistico esenti da imposte sulle assicurazioni.</i> <p><i>In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.</i></p>
Fermentazione:	<i>Trasformazione chimica della materia organica.</i>
Furto:	<i>Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene.</i>
Implosione:	<i>Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.</i>

DEFINIZIONI	
Indennizzo:	<i>La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.</i>
Infiammabili:	<i>Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.</i>
Macchine:	<i>Macchine, macchinari, meccanismi, apparecchi, apparecchiature (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale completamento), impianti, strumentazione in genere, attrezzature ed apparecchiature tecniche in genere.</i>
Polizza:	<i>Il documento che prova l'Assicurazione.</i>
Premio:	<i>La somma dovuta dal Contraente alla Società.</i>
Rischio:	<i>La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.</i>
Sinistro:	<i>Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.</i>
Società:	<i>L'Impresa di Assicurazioni nonché le coassicuratrici.</i>
Terzi interessati:	<i>Le altre persone fisiche o giuridiche titolari di un interesse giuridicamente rilevante sui beni oggetto dell'Assicurazione.</i>
Ubicazione:	<i>Luoghi ove, in una stessa area non discontinua anche se suddivisa, si svolge l'attività dell'assicurato, anche all'aperto, inclusi i cantieri (anche mobili e/o temporanei) o dove insistono permanentemente o temporaneamente i beni dell'assicurato, anche presso terzi. Luoghi tra di loro confinanti ed accessibili da una o più ubicazioni fra di loro collegate si considerano come un'unica ubicazione.</i>

SOMMARIO		Pagina
Articolo 1	Oggetto _____	8
Articolo 2	Importo a base di gara e durata del contratto _____	8
Articolo 3	Cauzione definitiva e garanzia fideiussoria _____	8
Articolo 4	Premi assicurativi _____	8
Articolo 5	Modifiche al contratto _____	8
Articolo 6	Obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari _____	10
Articolo 7	Obblighi derivanti da rapporti di lavoro _____	10
Articolo 8	Obblighi in materia di sicurezza _____	11
Articolo 9	Risoluzione contrattuale _____	11
Articolo 10	Motivi di risoluzione contrattuale _____	11
Articolo 11	Diffida ad adempiere _____	12
Articolo 12	Recesso unilaterale _____	12
Articolo 13	Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza _____	13
Articolo 14	Clausole finali _____	13

Articolo 1 Oggetto

Il presente capitolato speciale d'oneri ha per oggetto l'affidamento della copertura assicurativa All Risks Patrimonio Immobiliare - Mobiliare - Elettronica, come disciplinata dalla polizza allegata e dalle disposizioni seguenti.

Il contratto di assicurazione sarà formalizzato mediante sottoscrizione della polizza allegata al presente capitolato, integrato in appendice dalle relative schede di offerta del soggetto aggiudicatario.

Articolo 2 Importo a base di gara e durata del contratto

L'importo complessivo a base di gara ammonta ad € 475.000,00 riferito ad una durata contrattuale pari a 30 mesi, con decorrenza prevista dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2022.

L'importo complessivo compresa la proroga tecnica di massimo 6 mesi ammonta ad € 570.000,00.

Non sono quantificati oneri per la sicurezza, in quanto non sono configurabili rischi interferenziali.

Articolo 3 Cauzione definitiva e garanzia fideiussoria

L'Aggiudicatario deve prestare una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

La cauzione può essere costituita nei modi previsti dall'articolo 93, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia fideiussoria deve avere validità per tutta la durata del contratto e cessa di avere effetto solo a seguito dell'emissione della verifica finale di conformità. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Contraente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

In caso di proroga e/o rinnovo del contratto il soggetto aggiudicatario s'impegna a mantenere la garanzia fideiussoria.

Articolo 4 Premi assicurativi

Il premio assicurativo, nonché la sua regolazione, è disciplinato dagli artt. A.4 e A.5 della Polizza.

Il premio indicato in sede di offerta dall'Aggiudicatario, o comunque gli eventuali parametri di calcolo, restano fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale, ferme restando le eventuali regolazioni previste.

I premi assicurativi devono riferirsi all'anno solare, o a frazioni in caso di decorrenza o scadenza intermedia.

E' previsto il frazionamento semestrale del premio.

Articolo 5 Modifiche al contratto

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere e/o introdurre variazioni rispetto alle modalità di esecuzione vigenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal presente Capitolato Speciale d'Oneri.

Le tipologie di modifiche e/o variazioni previste contrattualmente sono:

1) Revisione prezzi: fino al 31 dicembre 2023, salvo proroghe o modifiche di legge, qualora in corso di esecuzione si verifichi una variazione nel valore dei beni e/ o dei servizi oggetto del contratto, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo del contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, iscrivendo riserve negli atti dell'appalto.

In tal caso il Responsabile Unico del Procedimento conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Sulle richieste avanzate - tramite la formulazione di riserve sugli atti dell'appalto – dall'appaltatore il Responsabile Unico del Procedimento si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta. Sino al 31 dicembre 2023, salvo proroghe o modifiche di legge, sono esclusi dalla compensazione i servizi/forniture contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui alla presente clausola non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dalla presente clausola è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

2) Modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In sede di esecuzione del contratto, l'Amministrazione ha la facoltà di introdurre modifiche quantitative e/o qualitative non sostanziali nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che non venga alterata la natura complessiva del contratto;
- che non si estenda notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- che non cambi l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore in modo non previsto nel contratto iniziale;

L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi alla variazione risultante dalla modifica non sostanziale, alle medesime condizioni e modalità esecutive previste dal contratto originario, nel caso di variazioni quantitative o qualitative.

3) Quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: in sede di esecuzione del contratto l'Amministrazione ha la facoltà di introdurre variazioni quantitative in aumento o in diminuzione con riferimento a tutte le prestazioni contrattuali, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, con conseguente aumento o diminuzione del relativo corrispettivo.

Nel caso di nuovi ordini restano invariate tutte le condizioni e prescrizioni di cui al capitolato speciale d'oneri.

In caso di variazione dei modelli l'Appaltatore può proporre un modello alternativo della stessa categoria e/o con caratteristiche simili, che la Città Metropolitana si riserva di accettare.

In caso di variazioni non autorizzate o per servizi difformi da quanto previsto dai documenti contrattuali e/o non eseguite a regola d'arte, l'Appaltatore dovrà provvedere agli adeguamenti che l'Amministrazione riterrà necessari per assicurare la conformità a quanto originariamente previsto, qualunque ne sia l'entità, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso e/o indennizzo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare le eventuali modifiche, come sopra eseguite, qualora le valuti utili e non pregiudizievoli ai pubblici interessi; in tal caso nulla sarà dovuto all'Appaltatore per i presunti maggiori oneri sostenuti.

L'Appaltatore non potrà invocare, a giustificazione delle varianti eseguite senza preventiva approvazione esplicita ed in forma scritta, la mancanza o la incompletezza delle istruzioni, essendo suo onere richiederle tempestivamente, sia con riferimento al normale sviluppo esecutivo del contratto sia con riguardo a fatti impreveduti e sopravvenuti.

Articolo 6 Obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Aggiudicatario s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Articolo 7 Obblighi derivanti da rapporti di lavoro

L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Aggiudicatario si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.

L'Aggiudicatario si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Amministrazione può prendere visione degli atti attestanti la regolarità amministrativa dell'appaltatore nel rapporto con i propri dipendenti e/o collaboratori, sia agli effetti contributivi che agli effetti assicurativi, in modo tale che questi ultimi non possano vantare alcuna pretesa nei confronti della Città Metropolitana e manleva quest'ultima da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

L'Aggiudicatario è responsabile dell'osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi appaltatori, fornitori o collaboratori.

Articolo 8 Obblighi in materia di sicurezza

L'Aggiudicatario s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Aggiudicatario s'impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni.

L'Aggiudicatario dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel suddetto decreto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori.

L'Aggiudicatario, recepita l'informativa sui rischi specifici, informa i lavoratori in apposita riunione e predispone il proprio piano operativo di sicurezza.

L'Aggiudicatario s'impegna a manlevare la Città Metropolitana da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

L'Aggiudicatario è responsabile dell'osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi appaltatori, fornitori o collaboratori.

Articolo 9 Risoluzione contrattuale

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi di clausola risolutiva espressa previsti dal contratto di assicurazione e dalla polizza.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Contraente, in forma di comunicazione PEC, di volersi avvalere della risoluzione. Nella comunicazione sono indicati gli estremi dell'inadempimento rilevato. Qualora possa essere opportuno o necessario acquisire chiarimenti o giustificazioni può essere assegnato all'Aggiudicatario un termine minimo di 5 (cinque) giorni per formulare giustificazioni.

Qualora l'Aggiudicatario non ottemperi, non rispetti il termine sopraindicato o qualora le deduzioni non siano a giudizio dell'Amministrazione accoglibili, la stessa ha facoltà di risolvere il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della cauzione definitiva, salvo ed impregiudicato il risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 10 Motivi di risoluzione contrattuale

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatti salvi altri casi espressamente indicati nel capitolato o nella polizza, le seguenti ipotesi di inadempimento:

- (a) nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'effettuazione da parte dell'Aggiudicatario di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- (b) nel caso di cancellazione della Società dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi per i motivi di cui all'art. 113 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private;

- (c) la mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente.

Articolo 11 Diffida ad adempiere

Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione, indipendentemente dall'applicazione delle penali eventualmente previste, comunica all'Aggiudicatario, in forma di lettera raccomandata o comunicazione PEC, gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere inferiore qualora sia giustificato da ragioni di interesse pubblico o da pericolo di pregiudizio per l'Amministrazione.

Qualora l'Aggiudicatario non ottemperi, è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto.

Analogamente può procedere l'Aggiudicatario qualora l'Amministrazione si renda inadempiente agli obblighi ad esso riconducibili.

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della cauzione definitiva, salvo ed impregiudicato il risarcimento del danno ulteriore.

Articolo 12 Recesso unilaterale

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza in caso di giusta causa, intesa come cessazione del rapporto di fiducia sottostante il presente contratto, dovuto alla perdita di un requisito di capacità a contrarre con la pubblica amministrazione ovvero dell'intervento di un motivo di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- (a) sia stato depositato nei confronti dell'Aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'aggiudicatario;
- (b) l'Aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dal bando di gara;
- (c) sia accertata a carico dell'Aggiudicatario, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- (d) sia accertata la mancanza e/o la perdita da parte all'Aggiudicatario, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, dei requisiti d'ordine morale e professionale previsti dalla normativa vigente;
- (e) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

Dalla data del recesso l'Aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso, con le modalità ritenute opportune.

In caso di recesso l'Aggiudicatario ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

Articolo 13 Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza

L'Aggiudicatario si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni dell'Amministrazione, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Aggiudicatario è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto.

L'Aggiudicatario e i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell'esecuzione del contratto.

L'Aggiudicatario manleva l'Amministrazione aggiudicatrice da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.

L'Aggiudicatario nelle operazioni inerenti al trattamento dei dati personali dovrà conformarsi alle seguenti condizioni:

- a) operare il trattamento dei dati personali acquisiti e gestiti dalla Città Metropolitana di Genova ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;
- b) adempiere nella forma più ampia e completa agli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.;
- c) informare immediatamente la Città Metropolitana di Genova, quale titolare del trattamento, in caso di situazioni anomale o di emergenze.
- d) dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Articolo 14 Clausole finali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza e gli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Amministrazione, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Aggiudicatario.

Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Relativamente alla Clausola A.16 - "Sanction Clause/OFAC" di cui al testo di polizza saranno ammesse offerte che prevedano clausole con formulazione diversa, ma identiche nella sostanza.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge interne e comunitarie.